

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA
DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**
(art.53 D.Lgs. n.165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012)

Il/La sottoscritto/a Maria Teusa Cheto, nato/a Melissano (Prov. di LE)
 il 16.03.52, residente a Melissano (Prov. di LE, con:
 - studio professionale in Melissano (Prov. di LE)
 - Telefono: _____ Cell. : 328 6677363
 - Codice Fiscale: CHTMTR52E56F108K Partita I.V.A.: 02928570452

Visti:

- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., il quale prevede che il conferimento di ogni incarico da parte delle Amministrazioni Pubbliche sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- l'art. 37 del Codice Deontologico Forense, il quale stabilisce che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, :

- a) di godere dei diritti politici e civili,
- b) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione Comunale di Melissano,
- c) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza o comunque professionali nell'interesse dell'Ente,
- d) di impegnarsi ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione G.C. n.13 del 30/01/2014, che dichiara di conoscere e di accettare integralmente;
- e) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- f) di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- g) di non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera in favore dei soggetti di cui al punto precedente con carattere di continuità;
- h) di non essersi resi responsabili di gravi violazioni inerenti la loro professione e/o di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- i) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti e di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- j) di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per dichiarazione di uno di tali stati;
- k) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di rappresentanza, di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di cessazione coatta o di concordato preventivo;
- l) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla rappresentanza e difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, privati e/o enti pubblici, dei quali il Comune di Melissano sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato; solo nell'ipotesi di giudizi penali, nei quali il Comune non si sia costituito parte civile, sussiste espresso obbligo a rinunciare, prima della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, al mandato conferito da terzi;

- m) di essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti;
- n) di essere in regola con gli obblighi fiscali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura di selezione per difetto di uno di essi.

Comunica, inoltre,

ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (**dichiarazione obbligatoria anche se negativa**):

- 1) Nessun incarico
- 2) Nessuna titolarità
- 3) _____

SI RILASCIA, altresì, esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Melissano di ogni dato o informazione messi a disposizione in relazione all'incarico eventualmente affidato dall'Amministrazione /Stazione Appaltante o, in caso contrario, indicare i limiti posti alla pubblicazione, fermi restando gli obblighi di legge in materia di pubblicità.

Si allega Curriculum Vitae, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, dell'art. 10 c. 8, lett. d) e dell'art. 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Melissano li 03-12-2020

Avv. Marco Letta

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)**

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”,

Il sottoscritto/a Mario Teuse Chele, titolare di ~~incarico professionale/contratto di collaborazione~~ (incarico professionale/contratto di collaborazione) conferito con deliberazione/determinazione n. 65 del 17.02.2020 presso il Comune di Melissano,

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

Melissano, 03.12.2020

Mario Teuse Chele

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: affarigenerali@comune.melissano.le.it).

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è il Comune di Melissano.

CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
TRA**

Il COMUNE DI MELISSANO, con sede in via Casarano, 71 - C.F.81003390754, in persona di Manco Tommaso - domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali e SUAP , in virtù dei poteri conferitigli dalla legge e dal vigente Statuto Comunale, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21/10/2020 e del provvedimento di nomina – decreto sindacale n.14 del 30/09/2019

E

l'avv. Maria Teresa CHETTA, nato a Melissano, il Invio documenti da firmare e restituire (in seguito, per brevità, Avvocato), C.F.: CHTMTR57C56F109K, PEC: chetta.mariateresa@ordavyle.legalmail.it - mail : mariateresa.chetta@libero.it, iscritto all'Albo degli Avvocati di Lecce, con studio in Melissano, alla via Mazzini,n.89, presso cui elegge domicilio agli effetti tutti del presente contratto.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Melissano, come innanzi rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti surrichiamati, conferisce incarico professionale all'avv. Maria Teresa Chetta, di rappresentare e difendere questo Ente, al fine di intraprendere ogni tipo di azione giudiziale o stragiudiziale necessaria per la tutela dei propri diritti , nella causa promossa dall'Avv. Rosanna Cafaro, in nome e per conto della signora Mariani Katia residente in Melissano, di cui a ricorso ex art.696 bis c.p.c. Tribunale di Lecce per il risarcimento del danno subito a seguito di nubifragio verificatosi in data 13/09/2016 (valore della causa € 30.000).
- 2) L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia dei provvedimenti d'incarico suddetti, dichiara formalmente ed espressamente di accettare l'incarico conferito, nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate.
- 3) L'incarico concerne l'assistenza tecnica, la rappresentanza e la difesa in giudizio

dell'Amministrazione Comunale nella controversia di cui innanzi.

A tal fine, il Comune rilascia all'Avvocato apposito e formale mandato *ad litem*, nelle forme e con i poteri più ampi a tutela delle ragioni dell'ente.

4) L'incarico comprende, oltre alla rappresentanza e difesa tecnica in giudizio, anche ogni altra attività di assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, provvedimenti e/o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà o potrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

5) L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

6) Il Comune di Melissano, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato ogni atto, documento e/o provvedimento, formato dall'Amministrazione o nella disponibilità di questa, rilevante o utile ai fini della trattazione giudiziale e stragiudiziale della fattispecie in oggetto, nonché a fornire ogni notizia necessaria all'espletamento dell'incarico, avendo cura di informare tempestivamente l'Avvocato incaricato di ogni contatto eventualmente intercorso con la controparte ai fini della definizione giudiziale e/o stragiudiziale della controversia.

7) La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione Comunale, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

8) L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano l'esercizio della professione. All'uopo dichiara di non avere in corso

comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nonché di non versare in alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, secondo quanto previsto delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.


9) L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'A.C. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 8. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 8.

10) Le parti (Comune e Avvocato incaricato) convengono e stabiliscono in € 1.456,30, compresa ritenuta, cassa 4% e spese generali 15%, al netto di eventuali spese non imponibili documentate allo stato non previste e/o prevedibili, il compenso massimo da corrispondere complessivamente , in favore dell'avvocato per l'intero grado di giudizio (salvo l'intervento di eventuali motivi aggiunti per i quali sarà necessario eventuale incarico aggiuntivo) e per ogni attività ad essa connessa e/o da esso dipendente, da ritenersi onnicomprensivo.

Il compenso come sopra pattuito potrà essere superato esclusivamente per l'ipotesi che parte ricorrente sia condannata alle spese in misura superiore a quella convenuta ed esclusivamente nei limiti della condanna e se e solo se le relative somme siano effettivamente recuperate in danno del soccombente

11) Le spese non imponibili sostenute saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione.

Ove l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'Avvocato medesimo. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.




- 12) L'avvocato incaricato potrà richiedere il compenso entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. L'incarico s'intende esaurito in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. In detta ultima ipotesi, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire possibili pregiudizi per l'amministrazione.
- 13) Il Comune – previa verifica della correttezza del compenso richiesto rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione ed all'attività svolta dall'Avvocato – provvederà alla liquidazione delle competenze entro 90 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale, salvo motivato impedimento da comunicare in tempo utile all'Avvocato incaricato.
- 14) L'Avvocato incaricato si impegna espressamente a rispettare il segreto professionale ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato, apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato, per finalità estranee e/o diverse rispetto alla gestione della lite. A tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della privacy, il Comune autorizza il professionista incaricato ad utilizzare i dati forniti nel giudizio di cui alla presente convenzione o per l'eventuale componimento bonario della lite, ed a comunicare gli stessi ai Suoi collaboratori, ed eventuali sostituti e/o dipendenti, per finalità connesse alla gestione della controversia, nonché a diffonderli nei limiti pertinenti all'incarico conferito.
- 15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- 17) Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto in Melissano, presso la Sede Comunale, oggi 16/03/2015.

L'INCARICATO

Avv. Maria Teresa Chetta



IL RESPONSABILE DELLE SETTORE AA.II.

Tommaso MANCO

DICHIARAZIONE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI ALLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI E RELATIVI COLLABORATORI CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE E AI COLLABORATORI O CONSULENTI, CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO O INCARICO E A QUALSIASI TITOLO, AI TITOLARI DI ORGANI E DI INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ POLITICHE (COLLABORATORI DI STUDIO O INCARICATI).

Il/La sottoscritto/a... *Mario Tese Chette* nato/a
a.....*Melissano*.....il.*16.03.72.* e residente in.....*Melissano*.....
Via.*Mazzini*.....n.*89*. Codice Fiscale *L.M.T.H.R.S.Y.P.S.1208K*
in qualità di :

- rappresentante dell'impresa
- P.I.
- professionista
- per l'incarico di *D.I.P.F.S.A. È RAPPRESENTANTE DEL CODICE D.I. MELISSANO IN SEDE DI MEDIANTE*

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento aziendale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2013, aggiornato con deliberazione della G.C. n. 13 del 7/2/2017 e si impegna a divulgare a tutti i collaboratori che esercitino attività rivolta all'Amministrazione.
- in ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del richiamato DPR, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, nei casi gravi, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'amministrazione, fatte salve le eventuali ulteriori azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione potrà comunque attivare.
- di impegnarsi, in particolare, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Codice di comportamento e a vigilare sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute da parte dei collaboratori dell'impresa che prestino servizio all'Amministrazione.
- ai sensi dell'art.53, comma16 ter, del D.lgs n.165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

di essere consapevole :

- che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento corrisponde a inadempienza rispetto alle prestazioni richieste quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.
- che qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte di collaboratori, dipendenti o amministratori dell'impresa, nell'esercizio dei servizi affidati, richiederà all'impresa di fornire ogni informazione utile ad accettare i fatti contestati, anche mediante i propri organi di vigilanza. In tal senso l'impresa è obbligata a

collaborare e fornire ogni utile informazione al riguardo

- nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, le violazioni ai comportamenti sopra descritti vengano confermate, la decisione in ordine alle sanzioni da applicare viene demandata all'ufficio di disciplina dell'Amministrazione, per l'occasione integrato da un rappresentante designato dall'impresa o ad apposita commissione all'uopo costituita, in modo da assicurare la presidenza e la partecipazione maggioritaria dell'Amministrazione

- la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato, a partire dalla misura minima di € 1.000,00, fino a cento volte tale valore, fermo restando che in caso di grave danno all'immagine dell'amministrazione potrà comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

Melissano ... 03-12-2020

IL DICHIARANTE
(Firma leggibile per esteso)

Maria Tese Chetiz

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la inconfondibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica .

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è il Comune di Melissano.



Cognome	CHETTA
Nome	MARTA TERESA
nato il	16/03/1957
(atto n.	27 p. I SA 1957)
a	MELISSANO (LE)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MELISSANO
Via	MAZZINI GIUSEPPE N. 93
Stato civile	STATO LIBERO
Professione	Ditta - D.P.R. 30/5/89 N.223
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura, m.	1,53
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	NESSUNO

